



CONFINDUSTRIA
Bergamo

SICUREZZA
AMBIENTE

News

17 Giugno 2013

Relazione sanitaria del medico competente EX ART. 40 D.LGS. 81/2008. Obblighi di vigilanza da parte del datore di Lavoro. Applicabilità delle sanzioni

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
r.cavalleri@confindustriabergamo.it
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
r.fiandri@confindustriabergamo.it

Allegati

[circminsalute10gi...](#)

Il Ministero della Salute con Circolare n° 13313 del 10 giugno scorso (in allegato) ha precisato che, nonostante il periodo di sperimentazione previsto per la trasmissione in via telematica dei dati aggregati a cura del medico competente termini il 24 agosto 2013, vista la scadenza comunque fissata per il 30 giugno con riferimento alla sorveglianza sanitaria effettuata nel 2012, **la sanzione prevista in capo al medico competente per l'omessa trasmissione (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro) potrà essere applicata già da quest'ultima data.** Nel periodo 30 giugno - 24 agosto 2013, la sanzione sarà infatti sospesa solo con riguardo a omissioni che non siano imputabili a negligenza del medico competente bensì a contingenti difficoltà operative dovute alla procedura telematica.

Alla luce di quanto sopra si ricorda che il datore di lavoro (e i dirigenti secondo attribuzioni e competenze) è tenuto a vigilare sull'osservanza da parte del medico dei propri obblighi (art. 18 comma 1 lettera g)); la violazione a tale precetto è punita con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro.